

L.R. n. 7 - 15/02/2005

L.R. n. 1 - 27/01/2012 – Art. 52, comma 22

Il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 - Art. 52, comma 22 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28/01/2012, ha apportato le seguenti modifiche alla L.R. n. 7 - 15/02/2005:

La legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco) è così modificata:

- a) al comma 1, lettera b), dell'articolo 3 le parole "autenticata o" sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole "per quelli con popolazione sino a 60.000 abitanti possono essere iscritte all'albo due pro loco; per i comuni con popolazione oltre i 60.000 abitanti possono essere iscritte all'albo un massimo di tre pro loco.";
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La medesima associazione pro loco già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione secondo le modalità riportate all'articolo 3 della presente legge, decorsi due anni dalla data del decreto di cancellazione".